

ILL.MO PREFETTO DI

SCRITTI DIFENSIVI EX ART. 18 LEGGE 689/81

Oggetto : verbale contestazione divieto di circolazione

Il sig. nato il in (LE) e residente in in via n. 9, produce i seguenti scritti difensivi avverso il **verbale di accertamento n.....**, elevato da....., in data, ore, in via, riferito ad accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche) e art. 2 D.L. 33/2020 con riferimento ” **non rispettava il divieto di spostamento**”.

Premesso:

- 1) Che in data in ore in via..... con **verbale di accertamento sanzionatorio n. del**, elevato da....., veniva contestato al sottoscritto la violazione di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche) e all'art. 2 del D.L. n. 33/2020, “**non rispettava il divieto di spostamento**”.
- 2) Che visto il D.L. 25.03.2020, n.19, recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare, l'art. 4, comma 8 che, nel prevedere la sostituzione

delle sanzioni penali con sanzioni amministrative, stabilisce che le disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e dispone l'applicazione, in quanto compatibili, per la trasmissione degli atti dei procedimenti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente, degli artt. 101 e 102 D.L.vo 30 dicembre 1999, n.507.

- 3) Che, preliminarmente, va rilevata la palese illegittimità delle norme che si assumono violate, poiché in palese contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione ad ogni cittadino italiano negli artt. 13 (libertà personale), 16 (libertà di circolazione), art. 19 (libertà religiosa), etc...
- 4) Che tali diritti fondamentali possono essere limitati solo in virtù di specifiche disposizioni di legge, che siano entrate in vigore prima del fatto commesso, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e sempre nei limiti imposti dalla Costituzione.
- 5) Che nel caso di specie pur essendovi a monte un decreto legge (sulla cui legittimità costituzionale è più che lecito dubitare), poi convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche, lo stesso è caratterizzato da assoluta genericità, e conseguentemente tutti i vari DPCM (in primis quello datato 25 marzo 2020), emanati dal Presidente del Consiglio, che hanno natura di atti prettamente amministrativi, senza alcun passaggio parlamentare, sono assolutamente illegittimi, poiché inidonei, per la loro stessa natura di atti amministrativi, a limitare legittimamente i detti diritti fondamentali dei cittadini (ciò può avvenire solo in virtù di disposizioni di legge, con provvedimento motivato dell'autorità Giudiziaria, ed alle condizioni previste nella Costituzione).
- 6) Che tali osservazioni, nel silenzio assordante delle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e Presidente della Camera), sono condivise dalla Presidente della Corte Costituzionale (dott.ssa Marta Cartabia), nelle more divenuta ex Presidente, ed hanno

registrato le medesime osservazioni da parte di altri due ex Presidenti della Consulta (Annibale Marini e Antonio Baldassarre).

- 7) Che nello specifico l'attuale si è osservato che la Costituzione non prevede alcun diritto speciale per lo stato di emergenza, precisando che la Repubblica Italiana ha attraversato “**varie situazioni di crisi, a partire dagli anni della lotta armata, senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma modulando i principi sui criteri di necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità....**”.
- 8) Anche l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ammonito i paesi a rispettare lo stato di diritto, limitando nel tempo le misure eccezionali, al fine di evitare una ‘**catastrofe**’ dei diritti umani.
- 9) Che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. In conseguenza, la deliberazione dello stato di emergenza del 31.1.2020 è **illegittima**, e pertanto vanno annullate le sanzioni comminate per violazione delle misure anti-contagio. Ciò, anche in ragione del fatto che qualsiasi limitazione della libertà personale e della libertà di circolazione può essere adottata solo con atto motivato dell'Autorità Giudiziaria, sicché le limitazioni imposte con i vari DPCM, in conseguenza del rischio sanitario, si pongono in contrasto con l'art. 13 e 16 della Costituzione.
- 10) Che a tal riguardo, il Giudice di Pace di Frosinone, con la Sentenza n. 516 del 15 luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020, ha evidenziato come la deliberazione dello stato di emergenza, disposto per sei mesi a far data dal 31.1.2020, sia stata adottata facendo riferimento al “rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili” e richiamando in tal senso gli artt. **7, comma 1, lettera c)** e **24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1**. Senonché il dettato delle disposizioni normative in questione – ha osservato il Giudice - non contempla come **eventi di protezione civile** situazioni di rischio sanitario da agenti virali ma, unicamente, **eventi calamitosi**

di origine naturale (terremoti, valanghe, alluvioni ecc.) o **derivanti dall'attività dell'uomo** (sversamenti, attività umane inquinanti ed altri).

- 11) Che ha soggiunto, altresì, il Giudice di Pace che **l'unica ipotesi costituzionalmente prevista** di attribuzione al Governo di poteri normativi peculiari è quella disciplinata dagli **articoli 78 e 87** relativa alla **dichiarazione dello stato di guerra**.
- 12) Che ragionando in questi termini, il Giudice di Pace ha concluso che poiché gli atti amministrativi sono soggetti al principio di legalità, la delibera del 31.1.2020, quale atto di alta amministrazione, è illegittima perché emessa in assenza di fonte normativa attributiva del relativo potere, con conseguente illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti e connesso dovere del Giudice di Pace, quale Giudice ordinario, di disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
- 13) Che a nulla vale, invero, secondo il Giudice di Pace il richiamo operato ai DPCM in contestazione da parte dei decreti legge che sono seguiti sull'assunto secondo cui, avendo natura di atti aventi forza di legge, equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM richiamati evitandone in tal guisa la loro nullità, ciò in quanto deve ritenersi, unitamente alla più autorevole dottrina (Cassese), che la previsione di norme generali e astratte, limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia contraria alla B3. Sulla incostituzionalità delle norme di limitazione della libertà personale
- 14) Tutte le ragioni sopra esposte paiono assorbenti e rendono automaticamente e genericamente illegittime tutte le norme emanate mediante l'abusivo ricorso a decretazione di rango secondario, che dovranno, pertanto, essere disapplicate.
- 15) Con specifico riferimento alle norme emanate mediante i decreti legge, i decreti del Presidente del Consiglio e/o le ordinanze dei singoli Ministeri, che hanno limitato la libertà personale dei singoli cittadini, si ritiene che le stesse siano illegittime, non solo per le ragioni procedurali ora esposte, legate al complessivo assetto ordinamentale, ma anche nel merito, in quanto contrastanti

con lo specifico diritto costituzionale della libertà personale, diritto che non può essere compreso nella misura imposta dal Governo, in generale e tanto più a mente della totale mancanza di proporzionalità rispetto alla reale situazione pandemica. Sulla reale situazione pandemica, peraltro, ci si riserva ogni ulteriore futura valutazione anche in relazione ai dati effettivi che emergeranno nel corso del tempo, ai fini di valutare la legittimità dei provvedimenti governativi anche sotto il profilo della adeguatezza e proporzionalità, oltre che della effettiva validità sotto il profilo medico – scientifico.

16) Pare, peraltro, doveroso ricordare che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto di reciproco bilanciamento, senza che uno possa prevalere sugli altri. Tale bilanciamento impone anche che qualunque loro compressione trovi fondamento in un principio di razionalità che nel caso specifico non si ravvisa.

17) In tal senso, ed in ossequio al principio di proporzionalità ed adeguatezza, soccorre una sentenza della Corte Costituzionale (C. Cost. nr. 85/13), che vede proprio l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra i firmatari. In tale sentenza così si legge: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistematica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza numero 264 del 2012).

18) Se così fosse si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette che costituiscono nel loro insieme espressione della dignità della persona.

19) Per le ragioni esposte non si può condividere l'assunto... secondo cui l'aggettivo fondamentale contenuto nell'articolo 32 Cost. sarebbe rivelatore di un carattere preminente del diritto alla Salute rispetto a tutti gli altri diritti della persona.... La Costituzione Italiana ... richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali senza pretese di assolutezza per

nessuno di essi.... La qualificazione come primari dei valori dell'ambiente e della Salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi ancorché costituzionalmente tutelati non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto”.

20) Doverosamente chiarito quanto sopra e svolte queste premesse di ordine generale, pare ora necessario valutare quale specifica norma costituzionale è stata violata con le norme citate dall'accertatore e precisare dove si ritiene di ravvisare tale violazione, in aggiunta a quanto già evidenziato in termini generali.

21) L'opponente ritiene che la sanzione oggetto del presente ricorso sia stata comminata alla ricorrente in violazione della sua libertà personale, inviolabile e garantita dall'art. 13 e 16 della Costituzione.

22) L'articolo 13 riconosce, prima ancora di sancirlo, un diritto umano inviolabile e non comprimibile. Con le norme che impediscono spostamenti di pochi chilometri da un luogo ad un altro, il Governo ha inciso pesantemente ed illegittimamente sulla libertà personale dei singoli cittadini, in palese violazione dell'art. 13 della Costituzione che, come noto, gode di una doppia riserva di legge.

23) Pare ovvio, infatti, che il divieto di spostamento, tanto restrittivamente imposto da rendere illecito perfino lo spostamento all'interno del proprio territorio comunale od a pochi chilometri di distanza da casa proprio, incide prima di tutto su tale articolo.

24) Come autorevolmente sostenuto in dottrina “l'art. 13 Cost. è chiaro sotto due semplici profili:

1) la libertà personale non si ha solo di fronte alla detenzione o all'arresto, ma anche di fronte a “qualsiasi altra restrizione della libertà personale”. Al riguardo l'inciso della legge costituzionale (“qualsiasi altra restrizione della libertà personale”) è chiaro, così come chiaro fu il condiviso intervento di Corsanego in Assemblea costituente (Prima Sottocommissione, seduta del 12 settembre 1946): “È favorevole a conservare nel primo capoverso dell'articolo la formula proposta dai relatori. La libertà personale non si viola soltanto coll'arresto e con il fermo di

polizia; vi sono state o vi sono altre forme di violazione della libertà personale”.

2) Inoltre, la restrizione della libertà personale, gode non solo di una riserva di legge, bensì anche di una riserva di giurisdizione, e ciò nel senso che qualsiasi restrizione alla libertà personale deve necessariamente essere disposta dall'autorità giudiziaria.

25) A contrario, né il Governo né il Parlamento possono disporre restrizioni generalizzate della libertà personale, poiché trattasi di un diritto inalienabile (art. 2 Cost.), che nessun'altra ragione può impedire, e che, se del caso, può essere contratto solo in ipotesi eccezionali previste dalla legge con riferimento a singoli comportamenti, e a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

26) Ciò, va sottolineato, è cosa che risulta dallo stesso dibattito in Assemblea costituente”. In tale dibattito prevalse l'impostazione voluta da Togliatti e Moro, secondo i quali, la libertà personale costituisce un diritto inalienabile e come tale doveva essere scolpito in Costituzione, senza che fosse possibile limitare tale diritto, nemmeno con il ricorso a fonti di legge primaria. Queste le inequivocabili parole di Togliatti “rinviare tutto alla legge apre una quantità di eccezioni e allora sarà la legge che deciderà l'habeas corpus e non la Costituzione ...”.

27) L'art. 13 fu approvato, come detto, sulla impostazione di Togliatti e Moro e con la doppia riserva, di legge e di giurisdizione; ed anzi l'art. 13 Cost. fu approvato antepoendo la riserva di giurisdizione a quella di legge (“se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”), ciò a maggiormente sottolineare come la libertà personale fosse inviolabile se non disposta dall'autorità giudiziaria.

28) La stessa Corte costituzionale ha interpretato in tal senso il diritto alla libertà personale fin dalla sentenza 5 febbraio 1975 n. 23, con la quale ha stabilito che non può essere stabilita dal legislatore alcuna riduzione e/o degradazione della “autonomia e disponibilità della propria persona” (cfr. Civinnini – Scarselli su Giustizia Civile – Dubbi di costituzionalità).

29) Alla luce di quanto sin qui esposto pare evidente che tutte le limitazioni alla libertà personale, per come individuata e garantita dal citato art. 13 Cost., sono del tutto illegittime, per cui non

potevano, non possono e non potranno essere applicate. L'Ill.mo Prefetto adito dovrà, pertanto, inevitabilmente applicare la norma Costituzionale, pienamente vigente e non comprimibile, e disapplicare le norme con essa in contrasto.

30) Chiarito quanto sopra, in ordine alla libertà personale, questa difesa ritiene che anche la libertà di circolazione non fosse comprimibile nei modi e nella misura stabiliti dal Governo.

31) L'articolo 16 Cost. stabilisce che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

32) La libertà di circolazione avrebbe, se mai, potuto essere limitata solo con norme di rango primario che, peraltro, avrebbero anche dovuto individuare con precisione i limiti temporali e spaziali di tale limitazione. Si ribadisce che il Decreto Legge ex adverso invocato è totalmente generico per cui risulta del tutto privo di qualunque cogenza. Se al limite, con molte cautele, si può ritenere applicabile una privazione della libertà di circolazione e di soggiorno in capo ai malati, per ragioni di tutela della salute pubblica, la compressione della libertà di movimento e circolazione in capo a persone sane pare del tutto incostituzionale.

33) Se quanto sopra è vero i diritti di cui all'articolo 16 avrebbero potuto solamente essere limitati in ipotesi ben definite e chiaramente identificate, non certo soppressi, peraltro spesso con rimandi totalmente generico a norme di rango amministrativo e secondario.

34) Ciò del resto è in linea anche con i diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che garantisce a ogni cittadino comunitario il “diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri”.

35) Di seguito si riporta una serie di Sentenze, emesse da vari organi giurisprudenziali di diverse località a favore delle mie posizioni espresse in questo ricorso:

Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 516 del 29.07.2020:

Ha ritenuto fondato il ricorso avverso la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM, dichiarando l'illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e dei conseguenti DPCM per violazione dell'art. 13, 78 e 95 della Costituzione.

“(...) indiscutibile illegittimità del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto, (...) Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati.

(...) come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l'affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.”

(...) quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché, nell'ordinamento giuridico italiano, l'ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall'Autorità giudiziaria con atto motivato.”);

Ordinanza Tribunale di Roma 16.12.2020 n. 45986:

si è pronunciato su un contenzioso civile promosso da un commerciante sfrattato per morosità a causa del mancato pagamento canoni a seguito della chiusura per Covid. Il Giudice ha sottolineato come “i Dpcm sono in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili. Punto quindi indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un Dpcm”.

I DPCM hanno natura amministrativa e non normativa ma di fatto opprimono i diritti costituzionali e producono effetti reali sulle persone e le loro attività, essi “(...) hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali degli Italiani in palese violazione della Carta Costituzionale”.);

Preme precisare che tale sentenza non può avere efficacia abrogativa della normativa quindi non può avere una conseguenza immediata erga omnes. In Italia, infatti, l’organo competente a dichiarare una legge incostituzionale è la Corte Costituzionale;

Sentenza penale del 27.01.2021 n. 54 del GUP di Reggio Emilia:

Pronunciando sulla configurabilità del reato di cui all’art. 463 cp per spostamento in lockdown e in zona rossa senza valido motivo e falsa autocertificazione, ha specificato che:

“(...) un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost. trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte

costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale). Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato "costretto" a sottoscrivere un'autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie le esposte circostanze escludono l'antigiuridicità in concreto della condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l'autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione")

Corte Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza 1° marzo 2021, n. 7988:

Ha accolto il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Bergamo perché "La disposizione dell'art.3, comma 4, del d.l. 23 febbraio 2020, n.6 – che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art.650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dall'art.4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento."");

Si segnala, inoltre, che vi sono anche diverse sentenze pronunciate dagli organi di giustizia di altri Stati europei che, sulla base dei principi internazionali a cui anche l'Italia è vincolata, ribadiscono l'illegittimità di gran parte delle disposizioni 'emergenziali' che comprimono i diritti dell'uomo. Tra queste segnaliamo:

Sentenza Corte d'Appello di Lisbona dell'11/11/2020 (che sottolinea l'importanza del principio della dignità della persona umana come riferimento assiale dell'intero sistema dei diritti fondamentali)

Sentenza della Corte di Weimar del 11.01.2021 (che tra l'altro dichiara incostituzionale e contrario ai diritti dell'uomo il divieto di contatto.

- 36) Che va ricordato a tutti i Pubblici Ufficiali, fino a quando questo sarà ancora uno Stato di diritto, che gli stessi sono tenuti al rigoroso rispetto della Costituzione e delle leggi, e che davanti ad ordini illegittimi, hanno l'obbligo di disattenderli, e non di fare affermazioni del tenore: "Noi eseguiamo gli ordini", come spesso capita di sentire sui luoghi di contestazione.
- 37) Che il reiterarsi di conflitti tra Istituzioni e cittadini, poiché questi ultimi sono sempre più spesso costretti ad ingaggiare continui contenziosi dialettici, ed a volte anche giudiziari, per la difesa dei propri diritti umani inviolabili, che preesistono anche alla Costituzione, la quale si limita a riconoscerli ed a garantirli, sta minando nel profondo il tradizionale rapporto di fiducia tra cittadini ed Istituzioni, provocando una deriva, che è meglio arrestare il prima possibile, con il contributo di buon senso di ognuna delle parti.
- 38) Che, esaminando il merito della vicenda, il verbale di accertamento è comunque da considerarsi illegittimo ed infondato nel merito, poiché, in base a dei principi giurisprudenziali dettati e disciplinati dalla legge n. 689/1981, più precisamente dall'art. 3, la normativa relativa alle misure d'urgenza atte a fronteggiare l'emergenza epidemologica da Covi-19 di cui all'art.1 del D.L. 08.03.2020 della cui illegittimità si è già detto, non può ritenersi comunque violata, poiché la contestazione elevata nell'occorso sembra più il frutto di una volontà di punizione per la disobbedienza, che un accertamento di una situazione che di fatto era assolutamente insussistente.
- 39) Che per le ragioni sopra esposte il comportamento dell'odierno ricorrente è avvenuto anche nella piena convinzione della liceità della propria condotta, nonché dai motivi giustificativi indicati dalle norme di cui all' art. 1 D.P.C.M. 8 Marzo 2020 e successive modifiche, vale a dire "misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemologica da Covid-19".
- 40) Che, infine, non resta che augurarsi che questa situazione di barbarie giuridica, nella quale le Istituzioni Italiane sembrano ormai annegare, venga meno il prima possibile, con il contributo di

tutti, indipendentemente del ruolo occupato.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. **Prefetto di**, esperita la necessaria istruttoria, Voglia procedere all'archiviazione del verbale di accertamento n. del....., elevato da....., in data, ore in località, riferito ad accertamento sanzionatorio di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e successive modifiche) e art. 2 del D.L. n. 33/2020 ” non rispettava il divieto di”.

In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta richiesta, contenere comunque al minimo di legge la sanzione.

In via istruttoria chiede di essere ascoltato personalmente per esporre i fatti sopra detti.

Si allega: 1) Copia accertamento impugnato; copia del documento d'identità e di alcuni articoli di stampa.

.....